

## XIX.

## TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1900

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — *Presentazione di un progetto di legge — Annunzio e svolgimento d'interpellanza — Parlano il Ministro del Tesoro ed il senatore Mezzanotte — Volazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione generale delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti) — Parla il senatore Guarneri — Svolgimento d'interpellanza — Parlano il senatore Astengo ed il presidente del Consiglio dei ministri — Ripresa della discussione — Parla il senatore Pierantoni — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Comunicazioni della Presidenza — Il seguito della discussione è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

RUBINI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno lo « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-001 ».

PRESIDENTE. Dò atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanze, perchè riferisca sul medesimo il più sollecitamente possibile.

**Annunzio e svolgimento di interpellanza.**

PRESIDENTE. Poichè è presente l'onorevole ministro del tesoro, leggo un'interpellanza a lui rivolta dal senatore Mezzanotte.

Essa è del seguente tenore:

« Il sottoscritto desidera chiedere all'onorevole ministro del tesoro, se, e quali provvedimenti intenda proporre al Parlamento, in vista dell'imminente scadenza del termine assegnato dall'art. 13 della legge 3 marzo 1808 agli Istituti di emissione che hanno assunto il servizio delle ricevitorie delle imposte dirette ».

RUBINI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUBINI, *ministro del tesoro*. L'onorevole senatore Mezzanotte desidera di sapere se verranno prorogate le attuali disposizioni che autorizzano gl'istituti di emissione ad anticipare delle somme per il servizio di cui fanno essi i tesoreri, ed io ho l'onore di rispondergli che il disegno di legge relativo è già pronto.

Bisogna ricordare che il disegno di legge

sulle Banche, portato a suo tempo alla Camera dei deputati, già includeva la disposizione ora domandata.

La Commissione, che aveva riferito su di esso, era favorevole al proposito di estendere la facoltà agli Istituti di emissione di continuare nelle loro anticipazioni alle provincie, fino a quando fosse andato a termine il contratto che essi tengono colle provincie medesime pel servizio di Cassa.

Ma la Camera opinò diversamente; opinò cioè che questa facoltà dovesse finire col 1900. Di lì l'attuale necessità che ebbero talune provincie di rivolgersi a me per chiedere se il Governo intendeva di autorizzare gli Istituti di emissione a continuare in quelle anticipazioni, altrimenti esse ne sarebbero state molto conturbate nei loro servizi di Cassa.

Questa non è materia che appartenga solo al ministro del tesoro di poter decidere; è materia legislativa ed occorre che si presenti un disegno di legge apposito.

Il disegno di legge, ripeto, è già pronto ed io mi farò un dovere di presentarlo fra pochi giorni.

Intanto, affinché le Amministrazioni provinciali non rimanessero incerte sul modo e sui termini di questo servizio, ho creduto bene fin da ieri di far conoscere, a tutte quelle che avevano rivolto a me delle interrogazioni in quel senso, i miei intendimenti.

Così non solo l'onorevole senatore Mezzanotte potrà egli stesso convenire che a questo proposito si è fatto tutto quello che si poteva per acconsentire ai desideri manifestati dalle provincie, ma apprenderà con piacere che le stesse provincie domani o posdomani potranno aver cognizione che a questo loro desiderio si è provveduto. Spero che il senatore Mezzanotte vorrà dichiararsi soddisfatto di questa mia risposta.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Io non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro.

Altra volta, non soltanto la Camera elettiva, com'egli ha ben ricordato, ma anche il Senato si occupò di quest'argomento ed io in particolar modo, che in quest'aula ne trattai, sono lietissimo che le promesse fatte, or son circa tre anni,

al Senato, siano state adempiute prima della scadenza del termine assegnato dall'art. 13 nella legge del 1898.

Io credo che il disegno di legge, che il ministro ha dichiarato di presentare, riguarderà per ora soltanto la proroga a tutto il 1902 dei termini assegnati alla facoltà attribuita dall'art. 13. Ed io per ora mi appago di questo, augurandomi che durante il biennio 1901-1902, si riprenda in esame l'argomento e si escogitino provvedimenti più duraturi ed efficaci.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Ben si è apposto l'onorevole senatore Mezzanotte supponendo che il disegno di legge che andrà ad essere presentato abbia a riferirsi soltanto alla proroga fino al 1902.

Questa data si presenta naturale, perchè è quella in cui scadono i contratti attuali che gli Istituti di emissione hanno colle provincie.

Più in là bisognerà vedere se i contratti continueranno, perchè altrimenti mancherebbe la ragione del provvedimento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aggregazione del Comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi », approvato ieri per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario* fa l'appello nominale.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sulle « proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato » iniziata ieri.

Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

GUARNERI. Io comincio col compiere un mio dovere, che sono lieto di compiere il primo, cioè di dare il mio umile encomio agli onorevoli componenti la Commissione per il regolamento giudiziario del Senato, ed al suo egregio relatore.

Il loro lavoro è opera davvero magistrale, e di profondi giuristi. Chi mi conosce, sa che io non fo atto di pura cortesia, ma esprimo una mia sincera convinzione. Ed a provare sempre più che questa è la mia coscienziosa convinzione aggiungo, che a questo largo tributo di encomio aggiungo un lieve tributo di critica; e questa sarà pruova di sincerità, giacchè gli adulatori ed i piaggiatori approvano tutto, e non censurano nulla.

Però tengo a dichiarare, che in queste stesse mie critiche al progetto ed alla sua relazione, sarò animato da quello stesso spirito che animò la Commissione ed il suo relatore, cioè di professare il più grande rispetto all'altro ramo del Parlamento ed al potere giudiziario; e prendo appunto la parola oggi, nella discussione generale, perchè si sappia se il nostro regolamento debba avere delle antitesi, o essere invece ispirato da un unico concetto.

E mi arresto sulla soglia di questo progetto, cioè alla sua relazione; la quale, secondo il mio debole intendimento, fa corpo con l'intero progetto di regolamento; giacchè ne esplica lo spirito, e ne commenta il testo; sicchè, o signori, io non posso negligenza nell'esaminare questo regolamento dal tener conto della sua relazione.

Ebbene quella relazione, battezza quel regolamento *una legge*, e dichiara che esso ha la potestà giuridica di una legge. Però l'illustre relatore nella sua lealtà ha avuto la cura di dichiarare, che quella opinione è stata professata solo dalla maggioranza della Commissione. Io avrei caldamente desiderato, che la minoranza, in così arduo e delicato tema, avesse emesso il suo voto motivato, o almeno che qualcuno dei suoi membri si fosse oggi iscritto per spiegare al Senato i motivi direttivi della sua opinione, e desidero ardentemente che ciò abbia luogo.

Però nel difetto di tutto ciò, mi permetterà il Senato che esprima i miei dubbi su questo concetto direttivo della proposta del nostro regolamento, cioè se esso sia un puro e semplice regolamento, o se abbia l'efficacia di una legge.

Altra volta, o signori, questa questione fu decisa dal Senato. Però ignoro se fosse stata combattuta.

Leggo infatti nella relazione della nostra precedente Commissione, che nel 1870 redasse

il progetto del nostro attuale regolamento, relazione redatta dall'egregio giureconsulto Vighiani, le seguenti frasi: « Nostro intendimento non è di dettare per l'Alta Corte di giustizia *una legge* di speciale procedura la quale richiederebbe necessariamente il *concorso di tutti i poteri legislativi*, ma di formare un *semplice regolamento*, di cui l'oggetto, la esecuzione e gli effetti non abbiano da uscire dal recinto del Senato ».

Ecco, o signori, quale era l'opinione direttiva dell'attuale regolamento. Sicchè sino ad oggi, per 30 anni, abbiamo vissuto e siamo anco oggi governati da un regolamento che non è una legge, e solo all'alba del giorno in cui sarà pubblicato il novello regolamento noi l'avremo trasformato in legge, e saremo governati da una legge.

Tutto questo è grave, ed io non so spiegare a me stesso, perchè si è fatta questa trasformazione.

Oggi, o signori, la maggioranza della vostra Commissione ha creduto dare questo battesimo al nostro regolamento. Tra il parere uniforme dei membri della vecchia Commissione del 1870 adottato anco dalla minoranza dell'attuale, ed il parere della sua maggioranza, il Senato è chiamato a pronunciarsi, e dare il suo supremo responso, non dovendo questa grave quistione restare insoluta o incerta. Certo, se gli on. membri della maggioranza avessero voluto provocare una decisione del Senato, avrebbero potuto invitarlo a battezzare questo regolamento non più con questo semplice titolo, ma bensì con altro più elevato, cioè di *legge sull'ordinamento giudiziario del Senato* costituito in Alta Corte di giustizia. Giacchè, o signori, in questa grave materia non è prudente di arrestarsi ad una semplice opinione, espressa in poche frasi di una relazione, ma bisogna che la volontà ed il pensiero del Senato si esplichino del tutto.

La precedente Commissione ha espresso non solo il suo avviso, ma ne ha declinato il motivo che è ben grave. Essa ha ricordato che nello Statuto vi è un articolo, il terzo, il quale statuisce, che il potere legislativo si esercita collettivamente dalla Camera elettiva, dal Senato e dal Sovrano; ed appunto per questo dessa ritenne, essere interdotta al Senato per rispetto allo Statuto la facoltà di emanare un regolamento, che fosse una legge; e sarebbe oggi

davvero strano che noi altri, volendo fare un lavoro di esplicazione dello Statuto, per attuarne quattro o cinque articoli che riguardano la potestà giudiziaria del Senato, incominciasimo a fare un piccolo strappo allo Statuto stesso, e facessimo una legge unilaterale, mentre lo Statuto impone che la legge sia l'esplicazione della volontà di tre poteri.

E vi ha di più. Un regolamento ha dei caratteri tutto affatto speciali; desso è nella sua essenza ben distinto da una legge. La legge, o signori, ha per carattere fondamentale la sua onnipotenza, essa può riformare tutto, abroga tutto, cioè modificare tutte le leggi esistenti, fossero anco organiche, meno una sola: lo Statuto del Regno.

Il regolamento al contrario ha una cerchia ed una periferia, che non gli è permesso oltrepassare, ed è quella della legge stessa, della quale dessa solo disciplina l'esecuzione. E dippiù un regolamento con maggiore ragione non può alterare le altre leggi vigenti; sicchè un regolamento ha un *primo* limite nella legge che attua. Infatti dessa può emettere solo tutte quelle norme che servono all'esplicazione della detta legge stessa, purchè non tocchino, nè esorbitano, o contraddicano la detta legge. E dippiù ha un *secondo* limite in tutte le altre leggi esistenti, molto più se organiche. Sicchè la differenza fondamentale tra una legge ed un regolamento è ben grave. Vedremo in appresso qual è il corollario che la maggioranza della Commissione ha creduto di poter dedurre da questo carattere di un *regolamento-legge*.

Per ora mi limito a definire cos'è un regolamento, cos'è una legge, e ad applicare questi caratteri differenziali all'attuale progetto che è sotto la disanima del Senato.

Che cosa abbiamo in esso? Nient'altro che un puro e semplice regolamento, che prende come suoi punti saldi i tre o quattro articoli dello Statuto, riguardanti la potestà giudiziaria del Senato, li esplica o li attua, e detta le norme regolatrici per la loro pratica effettuazione. Or come possiamo dare a questa opera una potenza legislativa e farne un atto di unilaterale legislazione? Non possiamo farlo senza creare forse qualche conflitto, o svegliare almeno la suscettibilità dell'altra Camera.

E quali sono i motivi che ha creduto di addurre la maggioranza della Commissione a so-

stegno di questo suo principio? Ha detto prima che il regolamento ha forza *coattiva ed obbligatoria*; che desso costringe i pubblici ministri, i difensori, i periti e i testimoni.

Ciò senza dubbio è vero; ma chi ha mai negato ai regolamenti la forza obbligatoria e coercitiva?

Il regolamento, appunto perchè è l'esplicazione di una legge, ha la stessa forza coattiva della legge.

I regolamenti debbono senza dubbio avere una forza coercitiva nè meno nè più che la legge; altrimenti la legge resterebbe come si dice una lettera morta. Ma parmi che dall'aver una forza obbligatoria e coattiva non ne segua la conseguenza, che il regolamento sia perciò una legge.

Si è allegato di più, che havvi la giurisprudenza francese, che ha adottato il principio che i regolamenti interni del Senato e della Camera francese abbiano la potenza giuridica di una legge. Io, o signori, non entrerò a discutere se in Italia possa adottarsi la giurisprudenza di uno Stato straniero in materia costituzionale. Ma io ho voluto limitarmi ad esaminare, colla scorta dell'egregio relatore, i testi di questa giurisprudenza.

Egli ne ha allegati prima d'ogni altro due, cioè due sentenze emesse dai magistrati francesi; ma colla sua estrema lealtà ha confessato che quei due testi non dichiarano che il regolamento fosse una legge, ma solo che esso è obbligatorio.

Or parmi che nulla con questo sia deciso in pro' dell'assunto, giacchè anche i regolamenti sono obbligatori, come ho accennato di sopra. Egli però ha citato di più il parere di di un semplice relatore, che in una causa agitata dinanzi alla Cassazione di Francia, emise, nelle sue considerazioni, il suo *parere*, che il regolamento della Camera dei deputati era una legge.

Or non credo che un parere di un giureconsulto, per quanto autorevole desso sia, costituisca una giurisprudenza. Però l'egregio nostro relatore si affrettò a rilevare che questo parere venne adottato dalla Corte di cassazione, che ne accettò l'avviso.

Però si sa purtroppo che una Corte può accogliere l'avviso di un magistrato, ma respingerne le ragioni, e decidere con criteri ben

diversi; e questo fu infatti il caso. Giacchè in esso la Corte di cassazione di Francia non fece che respingere il ricorso, declinando la sua giurisdizione, e dichiarando semplicemente che trattandosi di un regolamento della Camera dei deputati di Francia, del quale si diceva essersi violato nell'applicazione un testo, essa doveva dichiararsi incompetente, perchè non si credeva in diritto di censurare un fatto che si era compiuto in un'aula legislativa. Ecco tutto.

Dunque parmi, o signori, che quella allegata giurisprudenza svanisca, e non resti a noi che ispirarci ai principi della nostra precedente condotta sul riguardo, ed ai principi direttivi del nostro Statuto, pei quali non è permesso ad un potere solo di emettere una legge, ed in armonia al saggio e prudente avviso dei nostri vecchi giuristi del 1870, riconoscere nel nostro regolamento null'altro che un puro regolamento, non già una legge.

Ma, o signori, io mi ricordo di un vecchio adagio, cioè che le definizioni sono pericolose, ed è vero.

Certo valeva meglio, o signori, non definire la questione, e lasciare che il regolamento fosse quello che è; non prendersi la cura di battezzarlo, lasciare che esso avesse quell'efficacia, che ha diritto d'averne per sua essenza, pei suoi caratteri, e per l'autorità che lo sancisce, ed arrestarsi là. E che quella definizione di legge poteva esser pericolosa lo ha dimostrato subito l'esperienza. Infatti, o signori, appena pubblicato quel lavoro dove è emessa questa teorica della legge-regolamento, o del regolamento-legge, uno dei nostri più egregi colleghi si è affrettato a sua volta a pubblicare un suo brillante lavoro, nel quale, preso atto di quella dichiarazione, ha detto (ed è venuto ieri a replicarlo in quest'aula) che giacchè il Senato faceva in questa occasione del regolamento una legge, avrebbe potuto fare una legge interpretativa dello Statuto, ed escludere dalla competenza del Senato i reati comuni, commessi dai senatori.

Se questa teorica della legge-regolamento non fosse stata bandita dalla nostra Commissione, sarebbe mancato all'onorevole collega l'addentellato per invitare il Senato a fare una legge con interpretazione restrittiva dello Statuto, giacchè egli ha troppo alta mente per comprendere, che in un regolamento non vi è Senato al mondo,

che possa elevarsi ad interprete dello Statuto. Sicchè è appunto per questo alto battesimo dato al nostro regolamento, che abbiamo oggi qui questo grave quesito: se il Senato possa con una legge interpretare lo Statuto.

Mi permetterà il Senato, che io tocchi brevemente questo alto e delicatissimo argomento di interpretare lo Statuto sul tema della sua competenza giudiziaria dei senatori. E prima di ogni altro io mi chiedo: quando lo Statuto può fornir materia d'interpretazione?

Quando esso si presta a un senso dubbio, quando per lunga esperienza si è constatato un differente modo di intenderlo, e si è stati dubbiosi e scettici sul senso effettivo del suo testo. Noi però siamo dinanzi ad un testo, che è il più eloquente ed il più indubbio di tutti i testi che esistono nello Statuto, e che dippiù non ha dato luogo giammai a controversia alcuna. Quel testo infatti sancisce, che il Senato è il solo giudice *competente* per i reati commessi dai senatori. Esso dunque, da un lato dichiara la *competenza* del Senato colla sua frase *competente*, e d'altra parte esclude la competenza dei magistrati ordinari, quando dice che è *solo* competente.

Avete qui il concetto positivo e il concetto negativo. Il positivo che afferma la giurisdizione del Senato, il negativo che esclude quella di altri magistrati.

Ora dinanzi a questo testo, che in poche parole decide due volte la questione, come possiamo noi aver diritto di interpretarlo nel senso, che giudice il Senato è pei soli reati politici dei senatori, e che i reati comuni sono devoluti ai magistrati ordinari?

Qui non sarebbe opera d'interpretazione, bisognerebbe cancellare, distruggere il testo e sostituirvene un altro in perfetta antitesi col primo.

Ma l'egregio senatore che propone questo sistema, comprendendo l'arduità dell'impresa, vi ha detto: facciamo un appello allo spirito dello Statuto, ed io soggiungo alla mia volta, cancellando la frase dello Statuto.

Signori, è troppo ardua e rischiosa opera di toccare allo Statuto, facendo un appello al suo spirito e cancellandone il testo.

Se si potesse iniziare questo sistema le conseguenze potrebbero essere purtroppo gravi e fatali. In quella via si sa dove si incomincia,

ma non si sa dove ci si arresta, e dove si finisce.

Proclamare qui, in quest'aula, dove siamo tutti ispirati dal nostro alto ufficio di conservatori dell'arca santa dello Statuto, che si può toccare a quell'arca facendo un appello allo spirito dello Statuto, obliando i testi indubbi, è proclamare una teoria che io non so battezzare, ma che ha, o signori, qualche cosa di costituente, per non dire di più.

Se questa teoria potesse attecchire qui, le conseguenze ne potrebbero essere davvero disastrose, molto più che l'egregio preopinante, il quale sosteneva questa teoria, l'appoggiava con un altro argomento.

Diceva egli: ispiriamoci alla democrazia dei tempi, ai principi di eguaglianza che sono la base di ogni società civile. Ebbene, signori, se lo Statuto potesse essere interpretato non solo collo spirito dello Statuto, ma anco con quello della democrazia dei tempi, lascio alla saggia e moderata mente dell'egregio nostro collega il rilevare quali ne sarebbero i corollari; si potrebbe forse giungere persino a mettere in dubbio la stessa esistenza di questa alta Camera.

Il problema del modo come potere riformare lo Statuto è uno dei più alti, dei più difficili, e dei più ardui che il giure pubblico d'Italia possa avere, e il risolverlo noi, e con questo metodo della sua interpretazione, giusta il suo spirito, e contro la sua lettera, è cosa che non ha nome. Risolverlo in un senso così radicale potrebbe dar luogo a mutare tutto l'ordinamento politico d'Italia, anco nelle sue basi, e nei suoi cardini, e potrebbe far dimenticare che lo Statuto d'Italia non è solo la carta di libertà degli Italiani, ma è anche il patto fondamentale che legò tante regioni italiche in un'unica nazione, che fu il patto giurato che strinse l'Italia alla dinastia di Savoia; ed io non ardisco anticiparmi le conseguenze di queste mutazioni, operate con questo metodo. E chiudendo il mio arringo su questo tema, io affermo, che se noi accettassimo questa teoria, noi lungi dal difendere l'arca santa dello Statuto, la lanceremmo nei vortici e nei flutti di un diluvio universale d'oggi, o di un non lontano avvenire.

Ma non è questo il solo corollario che si è cercato di dedurre da questa definizione del nostro regolamento. La stessa Commissione ha creduto di poterne ricavare un altro come con-

seguenza di questo suo carattere, cioè la facoltà di derogare alla legge comune dell'ordinamento giudiziario; giacchè nell'art. 35 dello schema attuale di regolamento sta il concetto, che quando il Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, dichiara in certi casi, di non essere luogo a pronunciare contro un senatore accusato, esso abbia il diritto non solo di involgere nella stessa sentenza anche gli estranei a questo corpo, ma bensì di esaminare se ci sia o no connessione fra il reato imputato al senatore e il reato di cui sono stati accusati gli estranei; e che dopo avere esaurita la propria giurisdizione, dopo aver dichiarato non luogo a procedere contro il senatore, possa il Senato nel caso di connessione trattenere a sé il procedimento ed emettere un'altra sentenza contro gli estranei.

Ora a me pare che, una volta che la giurisdizione del Senato è cessata, che la causa provocatrice dell'accusa contro il senatore è stata esaurita, la podestà di giudicare è cessata ancor essa, ed il Senato debba, senza alcuna distinzione di connessione o non connessione, rinviare gli altri coimputati davanti ai magistrati ordinari; e non derogare alla loro organica giurisdizione.

Questa sua potestà la vostra Commissione ha potuto sol trarla dal principio da essa assunto, di fare uno schema di regolamento che abbia potenza di legge; mentre io credo che questo regolamento, appunto perchè tale, non possa derogare alla legge organica giudiziaria. Ed è questa, o signori, una lieve critica che io faccio a questo progetto. Ma ve n'è un'altra.

La Commissione, con quel tatto di uomini di Stato che distingue i suoi membri, ha compreso che, quando la Camera dei deputati lancia un'accusa contro un ministro o contro un Ministero, e rinvia l'accusato o gli accusati davanti l'Alta Corte di giustizia del Senato, ha dovuto procedere preliminarmente ad una larga istruzione; ed è per questo che ha cancellato dal novello regolamento l'obbligo di nominar sempre una Commissione istruttoria, che aveva il Senato in Alta Corte di giustizia giusta il precedente regolamento; ed ha cancellato anco l'altro obbligo di dichiarare la sua competenza, e l'ha solo facoltato a nominare una Commissione istruttoria *suppletiva*. Solo quando riputasse che gli atti istruttori, compiti dalla Camera dei deputati pria

dell'accusa dei ministri, avessero bisogno di essere completati, e solo allora potrebbe ordinare una suppletoria Commissione istruttoria.

Tutto ciò va a suo elogio; ma quali sono secondo il Regolamento i poteri di questa Commissione? Sono poteri puramente istruttori, o può avere facoltà di emettere delle ordinanze?

Qui il testo del progetto non lascia dubbio. L'art. 18 esplicitamente sancisce, che questa Commissione istruttoria può emettere ordinanze di non farsi luogo a procedimento penale, per difetto di prove, per indizi insufficienti, per amnistie o prescrizione, ossia per tutti i casi nei quali per la legge comune l'autorità istruttoria può emettere ordinanze di tal genere.

Tutto ciò senza dubbio sta, quando si tratta di una Commissione istruttoria per inquirere contro senatori; ma è conveniente quando si tratta di ministri posti in accusa dall'altra Camera legislativa? Credo che no. E certo è a por mente, che quando desso emette un'accusa compie un atto che parte dall'intero corpo della Camera, e a quell'accusa, che è atto complessivo di quell'autorità, bisogna che risponda per la sua definitiva espletazione un altro atto di tutto intero il corpo del Senato.

Lasciare che solo sette membri componenti la Commissione suppletiva istruttoria, (che possono essere nominati e delegati a quell'ufficio anco dal presidente, il quale è di nomina regia e non del Senato), abbiano facoltà suprema di dichiarare cessata l'accusa con una semplice ordinanza di non luogo a procedere contro un ministro, a me pare esorbitante, e poco rispettoso per l'altro ramo del Parlamento.

Parmi, o signori, che sarebbe stato più conveniente, e più prudente di riservare questa facoltà all'intero corpo del Senato.

Se l'accusa parte dall'intera Camera legislativa, la liberazione dell'accusato deve compiersi dall'intero corpo del Senato; e non è conveniente, lo ripeto, che solo sette dei suoi membri emettano questa alta decisione, che spesse volte interessa l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e gl'interessi più vitali della nazione.

Su questo tema mi riservo di presentare una aggiunta all'art. 7, perchè si espliciti nettamente il concetto, che la liberazione dall'accusa, per qualunque causa avvenga, debba essere l'opera dell'intero corpo del Senato, al quale è affi-

data la facoltà suprema di magistrati dei ministri, accusati dall'altra Camera; e che al fondo queste ordinanze, che per l'economia dei giudizi comuni si affidano all'autorità istruttorie, sono al fondo delle vere sentenze liberatorie, che devono essere emesse dal vero ed unico giudice dell'accusa, che è il Senato, in questo alto procedimento di Stato.

Ed eccomi ad altra mia lieve censura.

La Commissione ha preveduto il caso, in cui la Camera dei deputati nell'emettere l'atto di accusa contro uno, o più ministri abbia ommesso nel suo messaggio di nominare i suoi commissari incaricati di sostenere l'accusa, ed ha copiato il precedente regolamento, il quale dà facoltà in questa ipotesi al presidente del Senato d'invitare l'altra Camera a nominarli.

Però la vostra Commissione ha creduto dover prevedere il caso, in cui, nonostante questo invito, la Camera dei deputati omette di ottemperare all'invito del presidente del Senato, ed omette per la seconda volta di nominare i suoi commissari dell'accusa; ed in questo caso, o signori, la vostra Commissione, nel progetto del regolamento, ha statuito che la Commissione istruttoria potesse procedere oltre, e compire gli atti istruttori, non ostante il difetto dei commissari della Camera.

Tutto ciò è grave, o signori. Procedere agli atti istruttori senza che ci siano i rappresentanti dell'accusa!

E badiamo, che l'art. 16 del nostro regolamento dichiara esplicitamente, che quei commissari hanno il diritto di intervenire negli atti istruttori; sicchè quegli atti d'istruttoria sarebbero in tal caso privi della sorveglianza e del controllo dei delegati dell'accusa.

E supponete, o signori, che la Camera, dopo che la Commissione istruttoria abbia compiuto gli atti d'istruzione o sia in corso di compierli, creda conveniente di procedere un po' tardivamente alla nomina dei suoi commissari: in questo caso avranno questi il diritto di censurare l'istruzione? potranno essi domandare che l'istruzione sia rifatta col loro controllo?

Tutto questo, o signori, potrebbe far nascere qualche conflitto, e dar luogo a gravi dispareri fra i due poteri, che è prudente al certo di evitare.

A me pare, o signori, che quando la Camera ha ommesso la prima volta di nominare i suoi com-

missari nel messaggio d'accusa, ed ha omesso di nominarli la seconda volta, dopo l'invito del presidente, ha fatto atto che era nella sua competenza e giurisdizione; e resta a noi di attendere i risultati della volontà dell'altra Camera. Essa ha lanciata l'accusa, ed è giudice unica della convenienza di mantenerla, di arrestarla, e di abbandonarla o ritirarla. Noi non siamo che organi giudicanti, ma dietro l'accusa, e giusta l'accusa, e non possiamo esplicitare altra potestà, ed accelerare, o arrestare il corso dell'accusa.

Ed è ardua questa via, perchè la Camera può avere delle gravi ragioni d'interesse pubblico e di suprema ragion di Stato per seguire l'una e l'altra via, cioè di accelerare, o ritardare il corso del procedimento.

Essa, nel suo alto senno, ha potuto credere che bisognava oggi lanciare l'accusa, ed arrestare anco il ministro; ma può anche ritenere che è di superiore interesse per l'ordine sociale, che l'espletamento di quest'accusa sia sospesa, perchè bisogna pria che la calma ritorni, che gli spiriti si pacifichino, e ciò anco nell'interesse dell'accusato. Se vi è una guerra, è necessario spesso attendere il momento opportuno in cui la pace delle armi, e degli animi abbia luogo; e che il procedimento giudiziario, anco nell'interesse della giustizia, possa avere il suo calmo e tranquillo espletamento.

Tutte queste ragioni, che la Camera può avere, a noi non è dato di sindacare.

Questi sono motivi di alto interesse di Stato sui quali noi non abbiamo il diritto di elevarci a giudici e molto meno a censori, ordinando che, nonostante la volontà della Camera, si passi oltre, e si istruisca. Essa ha la responsabilità dell'accusa; che essa abbia pure la responsabilità del suo sviluppo, o del suo arresto. Quando essa ha dimostrato col fatto negativo di negligere la nomina dei suoi commissari, che intende che l'accusa sia sospesa, non è dato a noi di elevarci a giudici di quella condotta e di procedere oltre agli atti istruttori. Badate che quegli atti d'istruzione possono in certe eventualità politiche agitare le masse, possono compromettere la tranquillità del paese; e il potere esecutivo, e la Camera per esso, può credere opportuno di sospendere in quel momento gli atti istruttori. Tutto questo non è nel nostro

dominio ma nel dominio di quel Corpo che ha lanciata l'accusa.

Che dire, o signori, poi di un altro corollario che l'egregio relatore ha voluto trarre da quell'inerzia della Camera nella nomina dei suoi commissari?

Egli ha detto, che in questo caso noi siamo giudici dell'abbandono, o del non abbandono dell'accusa fatta dalla Camera dei deputati.

Noi giudici di un atto della Camera dei deputati?

No, o signori, noi siamo giudici dell'accusa, ma non già degli accusatori.

Il giudicare dell'intenzione di un uomo è la funzione più delicata del magistrato. È un lavoro psicologico. I magistrati spesso fiate esitano dinanzi alla delicatezza ed alla gravità di questa funzione, e si affidano piuttosto al giuramento delle parti.

Che dire poi quando si tratta di precisare l'intima intenzione di un'Assemblea politica, divisa, anzi spesso scissa in partiti, in aperta lotta tra loro.

Quello, o signori, sarebbe senza dubbio atto di giurisdizione. Quando noi ci saremmo elevati a giudici di quell'abbandono dell'accusa, avremo fatto atto di supremazia sulla Camera. E questo credo che non è nella nostra competenza, e credo anco non sia nella nostra convenienza.

Ed io, o signori, fo un appello alla vostra saggezza perchè scomparsa qualunque ombra di questo tentativo di attribuirci una giurisdizione suprema sulla Camera elettiva, in un caso così grave dell'accusa di un ministro.

Si dirà forse, che il Senato ha sempre alta prudenza, che anch'esso si ispirerà nella sua condotta da quegli stessi motivi, che possono dirigere la condotta della Camera, e che essa non farà atto d'arbitrio ma di suprema necessità di Stato.

Sarà ciò oggi vero, potrà nell'avvenire esser anco vero; ma tutto questo è nostra intima convinzione; noi potremo essere convinti della saggezza nostra e delle nostre future generazioni di senatori; ma abbiamo il diritto d'imporre questa nostra convinzione, che riguarda la nostra condotta personale, agli uomini che siedono nell'altra Camera? Abbiamo noi il diritto d'imporre ad altri la convinzione a priori, che il Senato sarà sempre un corpo di alta moderazione? Non potrebbe dubitarsi che qualche

volta le passioni politiche possano venire agitate quest'aula?

In tutti i casi non reputo, che l'imporre questa nostra convinzione sia atto di cortesia. Ecco perchè invoco da voi che sia del tutto cancellato ogni tentativo di assumere una funzione interpretativa degli atti dell'altra Camera.

Lo replico, o signori, l'accusa è un atto che parte dalla Camera dei deputati; essa sola è giudice nella sua iniziativa e della sua evoluzione, noi non abbiamo che la sola funzione di giudicare. E se essa crede, nella sua alta prudenza, di arrestare quel procedimento, ne abbia dessa la responsabilità, come ebbe la responsabilità dell'accusa.

Io, o signori, ho finito.

Credo che il Senato si sarà convinto dello spirito delle mie osservazioni. Io che sono e sarò sempre tenero delle alte e statutarie prerogative del Senato, ho la piena convinzione che desso debba rispettare le prerogative degli altri, siano della Camera elettiva, siano dei poteri giudiziari; giacchè nell'ordine politico, come nel civile, deve reggere e governare il vecchio principio di ragione universale *cuique suum*.

(Approvazioni).

#### Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. presidente del Consiglio, lo prego di dichiarare se e quando voglia rispondere alla interpellanza a lui rivolta dal senatore Astengo, così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere, all'effetto di determinare le rispettive responsabilità, quali disposizioni furono date dopo l'attentato Acciarito, per tutelare meglio la persona del Re, tanto più dopo che un'inchiesta praticata in quel tempo aveva richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità che fosse meglio provveduto alla sicurezza personale del Sovrano ».

SARACCO, *presidente del Consiglio*. Questa mattina, prima ancora che me ne rendesse avviso il mio collega della grazia e giustizia, ho potuto leggere nel resoconto sommario della seduta di ieri le seguenti parole:

« ASTENGO. Oggi alla Camera dei deputati si discutono le interpellanze sull'assassinio di S. M. il Re Umberto I. Fa notare che egli presentò già precedentemente una interpellanza sul triste fatto, ma fino ad oggi il presidente del Consiglio non ha fatto sapere se e quando vi avrebbe risposto ».

Ora i miei colleghi del Senato comprenderanno facilmente che non è solamente con sorpresa, ma con vivo dolore che ho potuto leggere questa parte della dichiarazione dell'on. Astengo, che, cioè, io abbia potuto mancare di riguardo al Senato del Regno.

Lo ripeto; non è altrimenti che con vero dolore l'aver udito questo, perchè mi pareva che, a nessuno dei colleghi del Senato, potesse venire in mente il sospetto, che io avessi potuto mai mancare di rispetto a questo alto Consesso, che mi onoro di aver presieduto, confortato dalla benevolenza di tutti i colleghi e da dove sono stato tolto, ora è qualche mese, per assumere la presidenza del Consiglio dei ministri.

Nullameno dirò francamente la ragione per la quale non ho creduto, e forse non avrei neanche potuto, intervenire alle sedute per rispondere alla domanda dell'onor. Astengo.

Il Senato sa che su argomento analogo si è discusso alla Camera dei deputati, e la prima volta ricusai di rispondere immediatamente alle interpellanze che mi erano state mosse, per considerazioni, sarei per dire, personali.

E per vero, avendo proposto alla Camera il rinvio, non potevo venire in Senato a trattare lo stesso argomento. Ma, in realtà, non fu questo il motivo principale che mi ha privato di intervenire alle precedenti sedute del Senato. La ragione va cercata in un sentimento di delicatezza, del quale, spero, farete, onorevoli colleghi, giusto apprezzamento.

L'interpellanza del senatore Astengo non riferendosi particolarmente al luttuoso fatto di Monza, ma sì bene ad avvenimenti e ad investigazioni di data anteriore, cioè a certe conclusioni alle quali egli venne, o intenderà di venire, in conseguenza di constatazioni ch'egli fu in grado di fare nell'esaminare questioni analoghe, in seguito ad un deplorabilissimo fatto, che si era svolto in altri luoghi e sotto altra Amministrazione.

Così ho avuto qualche preoccupazione che

queste sue dichiarazioni potessero esercitare una qualche influenza su le decisioni che la Camera dei Deputati avrebbe potuto prendere di poi.

Io che non amo mettere le responsabilità dei fatti miei sul conto degli altri, ho creduto più conveniente, che la questione fosse trattata ampiamente, come si è fatto purtroppo nell'altro ramo del Parlamento, prima di dichiarare in Senato che accettavo l'interpellanza del senatore Astengo.

Egli vedrà nella sua saviezza se crede di poter mantenere l'interpellanza, e se la manterrà sono disposto a rispondere, e fisseremo il giorno che più converrà per svolgerla.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio delle spiegazioni che mi ha voluto dare.

Aveva presentato la mia interpellanza sin dal 31 luglio. Essa fu la prima presentata dopo il truce assassinio del povero Re Umberto. Speravo di poterla svolgere subito, ma le vicende parlamentari hanno impedito sino ad ora di parlarne. Quando poi ho veduto che alla Camera dei deputati si cominciarono a discutere le interpellanze presentate dopo la mia, ho provato un senso di dolore, perchè mi parve che non si volesse che il Senato fosse il primo a parlarne, mentre invece sarebbe stato molto opportuno, perchè non si ripeta ciò che da un pezzo si va dicendo, che il Senato è diventato una gora morta, dove tutte le grandi questioni si mettono a dormire, quasi che noi non ci appassionassimo più a nulla di quanto di grave accade nel paese.

Avrei voluto che dal Senato partisse una parola d'indignazione contro tutti... *gl' incoscienti*, che, dall' attentato di Acciarito in poi, non hanno saputo tutelare abbastanza la sicurezza personale del Re. Avrei voluto sfatare la leggenda che il Re non volesse alcuna sorveglianza intorno alla sua persona. Egli la voleva, ma non nel modo plateale e ridicolo, come si faceva.

Ora però, dopo le interpellanze fatte alla Camera dei Deputati, e le risposte colà date dal presidente del Consiglio, a me pare che il parlarne oggi sarebbe come *la moutarde après diner*; e ritiro quindi la mia interpellanza.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Il senatore Astengo ha parlato degl' incoscienti, che, dall' attentato di Acciarito in poi, hanno trascurato di prendere le opportune precauzioni per difendere la persona di S. M. il Re. Senza entrare menomamente nel merito di quanto egli ha detto, da parte mia tengo pago di avvertire, che, da qualche mese, ho istituito un Commissariato speciale di pubblica sicurezza per la tutela delle persone di S. M. il Re e della Reale famiglia. Questo Commissariato è composto di funzionari, i quali danno le maggiori garanzie. E posso altresì affermare che ho preso tutte quelle precauzioni, che umanamente è possibile di prendere, intese ad evitare il rinnovarsi di avvenimenti, che hanno gettato nel lutto la Nazione!

Ripresa della discussione sulle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione delle « Proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori. Due egregi colleghi hanno finora trattato un duplice ordine di obbietti. L'uno ha sollevato una questione pregiudiziale chiedendo se possa il Senato con un nuovo Regolamento, che sarebbe un' emendazione di quello ora vigente a svolgimento dell' art. 61 dello Statuto, modificare i testi dello Statuto medesimo, che si riferiscono alla composizione del Senato come Alta Corte di giustizia, senza una legge che sarebbe sempre di onnipotenza parlamentare.

Il secondo oratore espone quali dovrebbero essere gli emendamenti e le aggiunte da fare al lavoro della Commissione, volendo lo impero del giure comune.

Io parlerò e sulla questione pregiudiziale e intorno alle aggiunte e agli emendamenti che stimo necessari in questo gravissimo tema, che da ieri fu portato al nostro esame.

Non ho bisogno di indirizzare lodi ai riveriti colleghi della Commissione, perocchè essi trovano soddisfazione nel lavoro e nel dovere compiuto, e possono in loro mente ripetere la famosa frase dello SCHILLER nello stupendo CANTO DELLA CAMPANA: *La lode dell' artefice è l' opera sua!*

Però, dovendo confutare le opinioni del mio amico ed egregio collega il senatore Gadda, che innanzi di parlare, con una dotta sua scrittura indicò all'esame della pubblica opinione i suoi voti, fo promessa di non seguire il sistema proprio dei forensi, ossia quello di applicare ai testi dello Statuto le regole della ermeneutica strettamente legale intorno alla ricerca della volontà del legislatore; stimo invece opportuno di ricordare brevemente le origini e le fonti dell'ordinamento del Senato come Alta Corte di giustizia, perchè tali ricordi saranno guida al mio dire e alle nostre deliberazioni.

Voi sapete, signori colleghi, che Re Carlo Alberto, dal 3 febbraio al 4 marzo 1848 convocò un Consiglio di Conferenza per decidere se nello stato della pubblica opinione nel suo Regno e di fronte all'agitarsi delle parti politiche convenisse o comprimere la rivoluzione, o istaurare un Governo consulente, ovvero riconoscere l'era matura per la fondazione di un Governo rappresentativo.

I Verbali della Conferenza, già due volte pubblicati, provano che gli egregi giureconsulti ed uomini di Stato della regione subalpina che propugnarono la necessità del Governo rappresentativo, e che ebbero da Re Carlo Alberto il mandato di compilare lo Statuto, che prese la data del 4 marzo 1848, e che poi diventò lo Statuto dell'Italia unita presero a base del loro lavoro la Carta costituzionale francese dell'anno 1814, emendata dopo la rivoluzione del 1830, la Costituzione del Belgio e le due Costituzioni promulgate nello stesso anno 1848 da quei due principi spregiuri e traditori dei patti giurati, che furono il Granduca di Toscana e Ferdinando II di Borbone.

Tanto gli autori del progetto di Costituzione si attenero precipuamente alla Carta francese, specialmente nell'ordinamento del Senato, che scrissero il primo disegno in lingua francese, trascrivendo con brevissime emendazioni ed aggiunte il testo francese; fu poi nominata una Commissione più ristretta, della quale fece parte Federico Sclopis, per tradurre in lingua italiana il disegno.

Il nostro Senato fu costituito per categorie con nomina regia, salvo il dritto al Senato di giudicare dei titoli e della idoneità dei nominati. Dallo Statuto toscano s'imitò la categoria

di coloro, i quali abbiano reso segnalati servizi al Governo. Il testo piemontese sostituì alla parola *Governo* la parola *patria*. L'ALTA CORTE di giustizia non fu neppure discussa; la sua composizione fu presa quasi testualmente dalla CARTA francese. Fino all'ultima ora si era adottata la denominazione di CORTE DEI PARI, ma uno degli egregi componenti il Comitato, del quale ora non ricordo il nome, osservò che in Italia era ostica la denominazione di CORTE DEI PARI, e che era da preferirsi la classica denominazione romana, il SENATO; e poichè in quel tempo le Corti di appello del Regno subalpino s'intitolavano Senati, talchè l'adagio *Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia*, detto da Anton Fabro, non si applicò, nè si può applicare all'assemblea vitalizia, ma, al potere giudiziario (*ilarità*), fu necessità di ritogliere la detta denominazione ai detti collegi giudiziari. Essi ebbero il titolo di *Corti d'appello*, e il titolo classico della gloria romana fu dato alla nostra Assemblea.

Allorquando il Senato subalpino iniziò i suoi lavori non pensò di svolgere pienamente la riserva contenuta nell'articolo 61 dello Statuto, ossia non compilò il regolamento per la sua funzione di suprema magistratura del Regno. Quei probi senatori imitarono forse l'esempio del grande legislatore greco, Solone, che non pensò a punire il parricidio, perchè non lo credeva possibile. Io nella mia modestia non so comprendere la possibilità del delitto qui dove ogni virtù deve avere il suo albergo.

Solamente per l'ora triste della giornata di Lissa sorse la necessità per il Senato di dettare la sua procedura giudiziaria, ossia di esplicitare quella parte riservata al Senato medesimo dall'art. 61 della Costituzione. Perciò la scienza della costituzione francese, i suoi precedenti e la sua giurisprudenza sono il faro, che dilegua le tenebre, dissipa i dubbi. Ho detto i precedenti che sono assai numerosi sull'ampissimo tema. Voi sapete che dal 1814 in poi, sino all'ora in cui Re Luigi Filippo fu espulso dalla Francia, abbondanti furono i procedimenti e contro i senatori, allora detti Pari, contro alcuni ministri, e poi accusati di attentato alla sicurezza dello Stato di alto tradimento. Qui seggono uomini contemporanei di alcuna parte di quegli avvenimenti, e maestri delle storie; onde io ricorderò solamente i primi casi, il pro-

cesso contro il maresciallo Ney, quello contro il Louvel. Un insigne francese, il Cauchy, raccolse in un volume, oggi diventato raro, ma che esiste nella nostra biblioteca, sotto il titolo *I precedenti della Camera dei Pari*, tutte le questioni giuridico-costituzionali sorte e le norme procedurali seguite. A quel libro, a quelle fonti e ai *Verbali del Consiglio di conferenza* dovevano dissetare le loro arse fauci e l'onorevole mio collega il Gadda e gli onorevoli membri della Commissione. Essi vi avrebbero appreso che per fare un lavoro veramente completo si dovevano discutere cento e più questioni, che la giurisprudenza della Corte dei Pari di Francia tramandò alla storia ed all'esame delle assemblee giudiziarie future.

L'onor. Gadda invece, ricordandosi dell'epoca prima della sua vita, quando vestiva la toga di difensore (e felice lui che per tempo potè abbandonarla), parlò ieri affermando, senza possibilità di dimostrazione che Re Carlo Alberto non pensò, nè pensava a voler giudici i Senatori e accampò la sua tesi su la voluta distinzione tra la mente del legislatore e la lettorina del testo, che deve permettere la preferenza sopra la parola della legge.

L'onor. Gadda disse ripetendo quello che aveva scritto, che Re Carlo Alberto e i suoi consiglieri e collaboratori non vollero sottrarre i senatori dal diritto comune e creare per essi privilegi. Sostenne che i senatori debbano essere sottoposti alla giustizia comune perchè il paese non vuole più privilegi. Stimai sempre l'argomentazione del senatore Gadda arguta e sottilissima. Egli ha una forza d'ingegno tanto sottile da far passare un elefante dentro la cruna di un ago; ma questa forza applicata all'arduo tema non gli diede il risultamento voluto, perchè, come ho ricordato, la storia della nostra Costituzione, le origini e il testo di essa, come ha dimostrato poco fa l'egregio collega Guarnieri, sono perfettamente contrari alle sue brame.

In vari modi il Senato può ritornare sotto lo impero del diritto comune. Una giurisprudenza, che era prevalente in Francia e che fu introdotta nell'azione giudiziaria dell'Assemblea nostra, fermò che quando un senatore accusato si dimette, non dovendo più rimanere senatore, va deferito alla giustizia comune. Vi furono quattro senatori che accusati di reati comuni si dimisero. L'ALTA CORTE li rimise al giudizio dei

giurati i quali li assolsero. E quale la ragione principale di dette assoluzioni? Perchè al senatore si può applicare il detto: che spesso la colpa è più grave del delitto; onde rigorosi sono i giudicati contro colleghi.

Un senatore, a mio modo di credere, non può neppure invocare la prescrizione e gli altri mezzi di difesa di diritto comune; il Senato quando è innalzato dolorosamente ad Alta Corte di giustizia per giudicare come magistrato un collega deve non soltanto guardare al diritto comune; ma anche alla grande necessità di ordine sociale, alle umane indegnità, le quali pur non hanno a rigore gli estremi di un delitto, debbono essere giudicate, perchè i cittadini innalzati ai più grandi onori e alle supreme dignità politiche debbono essere uomini senza macchia e senza paura. Le amnistie, gl'indulti non possono estinguere le azioni penali e rimettere le pene inflitte dall'Alta Corte.

Dopo il partito della dimissione ve ne sarebbe un altro più radicale per ottenersi l'impero del diritto comune: l'abolizione del Senato.

Ma è serio, o signori, che, quando il Senato come Alta Corte di giustizia ha due grandi competenze, l'una detta *ratione personae*, ossia il giudizio dei senatori e l'altra, che si chiama *ratione materiae*, ossia quello che può comprendere tutti gli italiani e gli stranieri accusati di reati di alto tradimento, di offese alla sicurezza dello Stato, che simiglianti giudici, i quali hanno in mano la tutela delle supreme sorti della patria, dovessero sottostare al giudizio e alla possibile condanna da parte dei pretori e dei tribunali, che sono tanto numerosi, del Regno?

Ed è possibile che questo si domandi con un pensiero non giacobino, ma per un sentimento di liberalismo male inteso a noi custodi dello Statuto, quando (faccia attenzione l'onorevole Gadda) i principi del sangue per nascita sono senatori; onde, accusati, sarebbero giudicati dal Senato.

Sarebbe possibile che, se l'ultimo facinoroso osasse dare querela contro ciascuno di noi o alcuno dei nostri principi, il Senato dovesse esporli all'ordinario giudizio delle preture, alle iraconde querimonie degli avvocati, tra i quali ve ne hanno non pochi che danno il dolente esempio di quella eloquenza che Appio chiamò canina, dicendo: *latrant sed non agunt!*

Ora è strano che un nostro collega, ispirato dal solo principio dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge, pensi i senatori non abbiano i loro giudici naturali nell'Alta Corte?

Ma che cosa significa, onor. Gadda, il principio proclamato nell'articolo 24 dello Statuto: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali innanzi alla legge. Tutti godono egualmente?* È la ripetizione della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1791, che distrusse il regime feudale, i privilegi della nobiltà, del clero, le diminuzioni fondate sopra la intolleranza religiosa. L'art. 71, che reca, *niuno può essere distolto dai giudici naturali* è uno svolgimento dell'articolo precedente che comanda *non potersi derogare all'ordinamento giudiziario se non in forza di una legge.*

I giudici naturali dei senatori, i giudici dei ministri, i giudici per i reati di alto tradimento sono i senatori secondo lo Statuto.

E vuole l'opinante tanto abbandono di sanzioni fondamentali quando dal 1848 in poi non si volle abolire la guarentigia amministrativa per i profetti e per i sindaci, i quali non possono essere tradotti a giudizio se non sia data l'autorizzazione dal Governo (*sensazione*).

L'uguaglianza, disse il Kant, sta nel trattare inegualmente gli esseri ineguali, e privilegio significa quello che si dà alle persone e non quello che si fonda sopra un grande interesse politico.

Potrei prendere la legge dell'ordinamento giudiziario e indicare le sanzioni, che proteggono l'indipendenza del potere giudiziario; e se il potere giudiziario è garantito per la sua indipendenza, se ogni giorno si brama che sia assicurato in maggior modo dall'azione del potere esecutivo da polergli dire *noli me tangere*, sarà possibile che il Senato, che è l'Alta Corte di giustizia, non abbia guarentie d'indipendenza?

In che condizioni si troverebbe il Senato, se fioccando querele, su querele contro i senatori, le quali possono essere volgari vendette e calunnie, vedesse distolto alcun numero dei suoi colleghi dal nostro consesso?

Un senatore, appena è sottoposto ad accusa per prodotta querela, sente la dignità e il riguardo spettante al Senato e si astiene dall'entrare in quest'aula.

L'onor. Gadda con un'affermazione non di-

mostrata nè di possibile dimostrazione, dichiarò incompetenti tutte le categorie di senatori alle funzioni giudiziarie dicendo: mi pare cosa strana che professori e scienziati debbono fare da giudici. E disse questo in paese ove esiste tuttora giuria?

Il senatore Gadda ha osservato: *igiurati sono giudici del fatto*; se egli si facesse a ristudiare tutto quanto si scrisse intorno ai giurati, si convincerebbe non essere esatta l'affermazione che il giurato sia giudice del semplice fatto; ed invero quando la giuria dichiara alcun accusato ladro, omicida, imputabile o non imputabile, e via discorrendo, deve ricercare se nel fatto sottoposto al suo verdetto concorrano gli estremi, le condizioni giuridiche del fatto delittuoso e in fatto esamina il diritto penale.

Come poi coloro, che fanno le leggi, non saprebbero applicarle? Non vi è nella nostra azione reciproca quella solidarietà, quello scambio di fluido elettrico, un po' moderato nella nostra età, ma che pur ci agita e ci muove, per cui l'opinione del più sapiente in cose tecniche facilmente trova accoglienza nel compagno? Sono certo che dentro l'Alta Corte di giustizia l'onorevole Gadda, motivando il suo voto, persuaderebbe parecchi dei senatori, che si sono dedicati alle maravigliose applicazioni della pila di Volta, o a ricerche e studi sul sistema nervoso degli insetti o ad altre maestose scienze. E i giurati di diritto comune hanno adunque più intelligenza, dottrina e coscienza del dovere che non i senatori per dire se uno sia colpevole o innocente?

E dovremo dichiararci incompetenti noi stessi, che pur siamo chiamati a fare ed emendare le leggi?

Ora vedete quanto sia grave la proposta di mettere in abbandono istituzioni consacrate dal tempo, dall'esperienza, e lungamente meditate da sapienti, dei quali oggi la società è vedova.

Vista adunque la necessità di serbare illesa l'alta missione giudiziaria del Senato, espongo un'ultima considerazione, che serve a me per procedere con ordine.

Mi sembra che la stessa Commissione non abbia nettamente distinto il carattere della competenza nell'Alta Corte da quella delle altre giurisdizioni penali esistenti nel Regno. Le preture, i tribunali, le Corti di appello sono divisi per territori e subordinati gli uni agli altri;

onde tra di essi possono succedere questioni di conflitto positivo e negativo: ma il Senato, Alta Corte di giustizia, è la giurisdizione nazionale suprema, che si estende non soltanto a tutto il territorio del Regno, ma anche alle acque nazionali e sul libero mare in territori galleggianti. Questo principio non è uno di quei teoremi propugnati da uno studioso della letteratura politica, ma è un principio già proclamato dal nostro Senato operante come *Alta Corte di giustizia*; infatti allorché l'ammiraglio Persano fu accusato, si pensò che il Senato, come Alta Corte di giustizia, non dovesse giudicare un ammiraglio, detto vile e poscia condannato come imperito in guerra navale, quando in tempo di guerra imperava il Codice punitivo militare. Ma l'Alta Corte di quel tempo rivendicò la propria giurisdizione così estesa, e affermò più che il diritto, il dovere di giudicare quello sventurato.

Domando venia al Senato, se non per esso, ma per me, e se per giustificare le mie opinioni ho richiamato le origini storiche e le ragioni supreme dell'ordinamento nel potere giudiziario senatorio. Questi ricordi agevoleranno di molto l'opera nostra: ma chiedo un breve riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti (ore 16 e 50).

#### Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta.  
(Ore 16.55).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a procedere allo scrutinio dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: « Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi ».

Votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di continuare il suo discorso.

PIERANTONI. Ed ora discuterò intorno al merito delle opinioni propugnate dall'onorevole collega Guarneri.

Io l'ho ammirato, l'ho applaudito nell'intimo dell'animo mio quando ha ricordato la piena lealtà e l'alto dovere che noi dobbiamo fortemente sentire, di osservare e custodire fedelmente lo Statuto. Se questo sentimento più che conservatore, liberale, fosse qui spento o affievolito, il Senato non avrebbe ragione di esistere. Egli ha dottamente dimostrato che se parecchi articoli dello Statuto deferiscono al Senato il giudizio dei senatori e al Senato medesimo la potestà di ordinare l'arresto dei senatori accusati, torna impossibile di mutare detti articoli per virtù dell'articolo 61, senza l'adozione di una legge, che sarebbe la esplicazione della onnipotenza parlamentare; legge, che dovrebbe essere adottata dalle due Assemblee e sanzionata dal Re; o ricordò che se fosse vera l'affermazione del senatore Gadda che si tratta semplicemente di interpretare alcun testo dello Statuto relativo alla funzione dell'Alta Corte una legge interpretativa dovrebbe essere senza dubbio adottata dai tre fattori del potere legislativo; ed invero l'art. 73 della Costituzione comanda: *L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.*

Io la penso diversamente dall'onorevole precipitante e dico le ragioni di questa discrepanza di pensiero. Quando il Senato e la Camera dei deputati esplica la riserva contenuta nell'art. 61 dello Statuto, ossia la potestà di fare il *regolamento interno* per l'esercizio delle sue funzioni, ciascuna delle due Camere non è sottoposta alla osservanza del principio per cui la legge si forma mediante il concorso della maggioranza delle due Assemblee e della sanzione sovrana. Gli uomini di legge spesso ripetono la regola: *in toto iure generi per speciem derogatur.* Per questa regola e per la necessità di garantire la indipendenza dei due rami del Parlamento, l'articolo 61 dello Statuto dice: « È commesso

a ciascuna delle Assemblee di fare il regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni». Il Senato ebbe potestà di fare due regolamenti, l'uno per svolgere la sua azione come terza parte del potere legislativo, l'altro per la funzione di Alta Corte di giustizia.

Simiglianti regolamenti per dottrina sostenuta da insigni scrittori, affermata e riconfermata di continuo dalle magistrature francese e sostenuta dai legislatori francesi, sono vere leggi. Nel testo dello Statuto si legge *regolamento interno*. Nella lingua italiana *regolamento* è sinonimo di *legge*; nello stesso Statuto è scritta la distinzione del regolamento, atto del potere esecutivo, che serve all'applicazione della legge, voluto con due limiti, che non debba violare la legge stessa e non dispensarne dall'osservanza, dal regolamento interno per la procedura delle assemblee. Le due Assemblee politiche non hanno poteri illimitati, debbono rispettare i diritti dichiarati dalla Costituzione, le potestà della Corona e quelle dell'Assemblea elettiva; talchè per evitare che non per mala intenzione, ma per equivoco od errore le Assemblee possano uscire dai limiti delle sanzioni statuali nel deliberare i loro regolamenti, i consiglieri della Corona, e specialmente il ministro guardasigilli, debbono intervenire in simiglianti discussioni al fine d'indicare quali sanzioni nei disegni di regolamenti potrebbero ledere i principi fondamentali del Governo rappresentativo.

L'on. mio amico, il relatore Tajani, nella sua relazione ha ricordato la decisione della Cassazione di Francia del 1831 nell'affare del deputato De Baudry d'Ausson. Se egli avesse voluto aggiungere altri casi, che di certo conosce, avrebbe potuto ricordare altri giudicati più solenni, pronunziati in materia civile. Una legge organica dà le indennità ai deputati francesi. Il regolamento parlamentare tra le diverse pene disciplinari pose la privazione per qualche tempo di alcuna parte delle dette indennità. Vedete dunque che il regolamento interno della Camera dei deputati di quella nazione modificò una legge organica della Costituzione. Un giorno il Cassagnac, e più tardi un altro deputato eccedettero nell'uso della parola, benchè avessero sofferti altri provvedimenti disciplinari, le ammonizioni, la iscrizione nel processo verbale e i richiami all'ordine. Per proposta della Pre-

sidenza, quei violenti oratori furono multati e videro ridotta la loro indennità giornaliera. I due deputati citarono innanzi al Tribunale della Senna il questore e il tesoriere della Camera, perchè non avevano ad essi pagato il gettone di presenza conferito dalla legge, e fecero sostenere da esperti giureconsulti la tesi costituzionale che un regolamento dell'assemblea non possa violare una legge, perchè solamente la legge posteriore può derogare all'anteriore.

Il Tribunale decise quello, che noi sappiamo, che, cioè, il regolamento di un'assemblea è atto essenzialmente legislativo, perchè per la divisione bicamerale e per la indipendenza necessaria dei due rami del Parlamento una legge simigliante non può essere sottoposta alla procedura ordinaria sanzionata per la deliberazione e l'adozione delle altre leggi. Gli attori in giudizio produssero appello presso la Corte di appello di Parigi la quale riaffermò la decisione del Tribunale; ricorsero alla Cassazione, e la suprema magistratura confermò il sapiente responso.

Questa dottrina fu pienamente accettata dalla nostra magistratura, perchè tutta volta che alcuni senatori per servirsi del diritto comune diedero le dimissioni e furono rinviati innanzi ai giurati del loro domicilio, i processi e le requisitorie compilati dall'Alta Corte furono accettati dalle Corti di appello e da quelle delle assise. La natura legislativa del nostro Regolamento fu del pari riconosciuta dalle magistrature inquirenti, ed infatti l'art. 12 del Regolamento giudiziario vigente sanziona: *che per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta Corte la Commissione quando non li commetta ad uno o più dei suoi membri può delegarli ai funzionari della magistratura ordinaria*. Costoro risposero sempre con zelo a tali delegazioni di carattere istruttorio.

Nessun magistrato, nessun avvocato, osò dire innanzi al magistrato competente che la Commissione, la quale aveva istruito il processo e accettata l'accusa avesse fatta opera non da osservarsi dalla magistratura ordinaria: tutti riconobbero che la giurisdizione del Senato è superiore a tutte le altre e che il regolamento ha forza di legge.

Se io penso che il regolamento possa essere corretto, credo e dico che la maggioranza del Senato non possa dispogliare la nostra Assem-

blea della competenza, per rimetterla a pochi colleghi. Altra cosa è la delegazione istruttoria, altro ufficio è quello di giudicare.

È strano poi che l'abbandono del dovere di giudicare sia proposto solamente per la competenza *ratione personae*, perchè là dove si tratta di giudicare i ministri e degli accusati per reati di attentato alla sicurezza e di tradimento il disegno mantiene la piena competenza dell'Alta Corte. Si è voluto fare la distinzione tra delitti e contravvenzioni, dopo che il nuovo Codice sanzionò la duplice divisione dei reati.

Io non ho paura di mancare ai miei doveri, ma il giorno che li violassi, direi *bazza a chi tocca, datemi addosso fortemente*. Quindi non accolgo la doglianza che i senatori non hanno tutti i vantaggi dati dal diritto comune giudiziario; torno a ripetere che i senatori si devono condurre onoratissimamente e bene in tutte le azioni, che debbono essere diligenti, onesti, disinteressati, e che non debbono commettere nè colpe nè reati.

Non ammetto l'impero illimitato del diritto comune, non credo che possa restare senatore e giudice dell'Alta Corte di giustizia l'accusato sol perchè potè invocare il beneficio della prescrizione. Evitiamo possibili rimproveri e deplorabili contraddizioni. Come mai il Senato, il quale esercita con gelosa cura la ispezione preventiva de' nuovi chiamati alla dignità senatoriale, potrebbe tollerare un colpevole protetto dalla prescrizione penale?

Dette queste ragioni, dichiaro non darò il mio voto a quella parte delle riforme, le quali modificano i termini dello Statuto e che distinguono il giudizio a carico dei ministri e degli accusati dei reati contro la sicurezza dello Stato e dei reati di alto tradimento dalle accuse portate contro i senatori per contravvenzioni.

Nè voglio tacere un'altra ragione per la quale sono contrario alle riforme anzidette. E qui mi perdoni la Presidenza se sono costretto a toccare un tema delicatissimo. Parlo del futuro, non del presente, e ricordo un episodio notissimo: la celebre donna, che fu la signora di Stael, disse ad Alessandro delle Russie: *Maestà, Voi valete una costituzione*, e l'autocrate le rispose: *Io sono un fortunato accidente nella vita dei popoli*. I Presidenti e Vicepresidenti del Senato sono di nomina regia. Non vi è scrittore di ra-

gione costituzionale che basato sulla esperienza e sulla necessaria indipendenza dei poteri non deplori che lo assembleo di maggioranti non abbiano sempre la Presidenza elettiva. I presidenti della nostra assemblea furono fortunati accidenti nella nostra vita politica: la virtù degli uomini corresse il vizio radicale. Ma è possibile di deferire al presidente del Senato di nomina ministeriale la scelta dei pochi senatori che dovranno decidere quando si debbano arrestare senatori e poscia giudicarli in alcuni casi?

E vedete che anomalia creereste: mentre il deputato non può essere tradotto in giudizio senza il voto della Camera, noi manderemmo in carcere i colleghi nostri per semplici voti di pochi colleghi, benchè, come ho detto, vi sia benanche la distinzioni secondo i fatti.

È possibile che si dica nella nuova proposta procedura che il presidente assegnerà il luogo dove debbono essere detenuti i senatori conservando il testo vigente? Se credete di aver bisogno di una prigione createla. E non vedete che conviene colmare parecchie lacune? L'articolo 37 dello Statuto che corrisponde all'altro relativo all'arresto dei deputati, al 45°, permette l'arresto del senatore solamente colto in flagranza; altrimenti è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea. L'articolo del regolamento in esame prescrive che, se il potere esecutivo non lo trasmette direttamente al Senato, il presidente deve richiamare il potere esecutivo. Occorre aggiungere che deve informare della illegale detenzione il Senato e che immediatamente debba denunziare al potere ordinario i magistrati che hanno commesso un reato, un abuso di potere.

E questo riguarda la parte primordiale dell'azione giudiziaria del Senato, cioè quando si tratta di sapere se, per la qualità del reato, o per l'arresto in flagrante, si debba mantenere in custodia preventiva l'imputato. Ora discuterò le norme relative alle parti fondamentali di ogni procedura: l'istruzione, la formazione dell'Alta Corte, l'accusa ed il giudizio. In queste parti si divide l'architettura maggiore del processo penale.

È cosa fuor di dubbio che l'Alta Corte debba determinare la propria competenza, ma su questo punto vi ha molto da dire quando si tratta di accuse fatte dalla Camera elettiva. Altri ne

parlerà, e, se sarà necessario, ne parlerò io pure negli articoli corrispondenti all'obbiettivo.

Però la competenza la deve sempre esaminare l'Alta Corte di giustizia, non potendosi commettere la giurisdizione conferita dallo Statuto a Commissione delegata, per la regola che impone non potersi delegare le giurisdizioni; anche i senatori non possono essere distolti dai loro giudici naturali.

Dopo la grande questione della pertinenza della dichiarazione di competenza tratto un altro argomento, al quale ne invita la stessa Relazione con le sue proposte.

È nota la distinzione giuridica fra complici o correi e la connessità di causa che più esattamente si deve dire *connessità di fatti*.

La Commissione vuole introdurre una distinzione per la quale si darebbe potestà alla Commissione di poter separare i fatti connessi al fatto o ai fatti imputati ai senatori.

Nella relazione però il pensiero non è chiaro e sembra che si confonda la correatà con la connessità, cioè le persone con i fatti. La Commissione non prese ad esame gl' insegnamenti, che si raccolgono dai precedenti giudiziari della Corte dei Pari francese.

In Francia ogni qualvolta l'ordinanza regia deferì al giudizio dei Pari quelli arrestati come complici dei crimini, per i quali la competenza dell'Alta Corte ora non è obbligatoria, ma facoltativa, senza contenere clausola relativa ai fatti connessi, la Corte dei Pari esercitò il diritto anzi il dovere di aggiungere al processo i fatti connessi e non già per una prerogativa speciale, sibbene per un principio gelosamente applicabile a tutti i tribunali punitivi. Dall'esercizio di questo dovere derivava e poteva derivare che in misura oltremodo straordinaria si aumentavano, come potrebbero aumentarsi, i falsi giudicabili e il numero degli accusati da trarre in giudizio.

Per la regola giuridica e di necessità logica che il giudizio de' correi non possa essere diviso e per l'economia de' processi e per l'indivisibilità dell'accusa e dell'esame delle prove, vi deve essere unità di processo, di accusa e di giudizio. Altrimenti potrebbe accadere lo scandalo che l'Alta Corte assolvesse il mandante e i giudici ordinari condannando con le stesse prove i mandatari. Per queste ragioni tanto per il diritto giudiziario comune quanto per il

diritto della Corte Suprema il complice va giudicato dal giudice maggiore; ossia la giurisdizione maggiore assorbe la minore. Ricordo la complicità del soldato con i cittadini. In Francia il celebre conte di Montalembert fu accusato di contravvenzione alla legge sulla pubblica istruzione, perchè aveva aperto una scuola, insieme con l'abate Lacordaire, e con altri due francesi il Coux e un altro, il cui nome non mi dà la fida memoria.

L'abate Lacordaire e gli altri imputati complici furono giudicati dall'Alta Corte di giustizia. Non cito altri casi. Spesso l'Alta Corte estese la sua azione ai reati connessi. Discuteremo il significato della connessità nello esame degli articoli.

PRESIDENTE. Mi pare, signor senatore, che questa parte potrebbe essere rimandata alla discussione degli articoli.

PIERANTONI. Parlo nella discussione generale, perchè stimo difficile di emendare gli articoli; onde vorrei proporre il rinvio della discussione alla Commissione per l'esame degli articoli e per domani altri doveri mi chiamano altrove.

PRESIDENTE. Ma allora ella discute gli articoli...

PIERANTONI... Io resto nella discussione generale; vo' esponendo gli argomenti che sorreggono la mia convinzione e fo quasi come fa ella, quando nell'opera di analisi chimiche trova tutti gli elementi che compongono una sostanza per dirne le virtù o il danno.

Riprendendo la trattazione del tema, mi sia permesso di indicare l'espedito adottato dall'Alta Corte dei Pari, quando per la complicità o la connessità dei fatti si presentò esuberante la schiera degli accusati e molteplici i capi di accusa. La complicità e la connessità possono derivare da infiniti fatti.

Supponete che vi fossero quattrocento accusati, tradotti dalle isole e città più remote: come sarebbero possibili così straordinari giudizi? In Francia, senza scindersi l'unità del giudizio, si decise soltanto la divisione con gli stessi giudici e con le stesse procedure per categorie di fatti, secondo la loro data cronologica.

Passo ora all'esame di un tema ancora più arduo: ossia la composizione dell'Alta Corte di giustizia. Per i senatori chiamati a comporre la Commissione di accusa, in conformità del diritto comune, si escludono i parenti e gli affini sino

al quarto grado, e sta bene; del pari per la costituzione dell'Alta Corte convenne rispettare l'ordine della famiglia, i sentimenti di affetto, i vincoli di sangue. Per la procedura ora vigente nella formazione dell'Alta Corte giudicante i senatori sono ammessi a dichiarare i motivi, per i quali credono di doversi astenere, e si fa ragione all'accusato di allegare i motivi di ricusazione ai termini del diritto comune. La Corte deve statuire immediatamente sopra le domande di astensione e le proposte di ricusazione. Però l'articolo 38 del nuovo disegno lascia all'arbitrio dei senatori di rimanere assenti, e forma il numero assolutamente necessario per il giudizio in quello di cinquanta senatori. L'articolo 46 prevede una maggiore riduzione, perchè permette che al momento del voto di condanna o di assoluzione i senatori possano essere in numero di quaranta. La Relazione con brevi parole raccomanda questa gravissima riforma: lo cito: « La Commissione ha ritenuto che l'articolo 53 dello Statuto lascia variabile per la legalità delle votazioni dei votanti, perchè la maggioranza assoluta del tempo varia tutti i giorni. Ciò è ben fatto; ma riguarda il Senato, non l'Alta Corte di giustizia ». La conseguenza sarebbe stata che per lo esercizio del potere giudiziario non si dovessero permettere le continue assenze che deploriamo.

L'articolo 53 della Costituzione sanzionò che le Camere debbono deliberare a maggioranza assoluta dei loro membri, e la funzione giudiziaria addimanda norme più rigorose di quelle che si riferiscano alla discussione e alle deliberazioni politiche.

Prima di esaminare se convenisse ridurre a proporzioni così meschine l'Alta Corte, penso che la Commissione doveva risolvere alcune controversie relative ai senatori accusati e alle astensioni. Deve l'Alta Corte accusare e giudicare i senatori, che non furono ancora convalidati? Deve accusare e giudicare i senatori che non prestarono giuramento? La stessa Corte dovrebbe procedere per reati che fossero stati anteriori all'epoca della nomina? Debbono sedere giudici i senatori che erano nell'esercizio della loro dignità al momento del commesso reato, ovvero tutti quelli che si trovano nominati al momento dell'apertura del dibattimento?

Queste sono questioni di competenza e di alta

ragione politica e giuridica. Quanto ai casi di astensione se ne presentano altri dopo quelli della parentela e dell'affinità. Si ammise nelle gravi accuse l'astensione fondata sul carattere ecclesiastico. Nel processo contro il Louvel si astennero il vescovo d'Evreux, il cardinale duca di Talleyrand-Périgord, il cardinale duca della Luzerne, l'antico vescovo di Châlons e l'arcivescovo di Besançon; una tale causa di astensione non si estese agli affari correzionali ed alle piccole accuse criminali.

Noi non abbiamo più vescovi dello Stato dopo l'abolizione dei Concordati, e quindi non avremo più senatori vescovi, arcivescovi o cardinali. Ma non si deve studiare la necessità delle astensioni nascenti dal doveroso e necessario servizio dello Stato? Sarebbe possibile che gli ammiragli, i magistrati, i generali, i prefetti in attività di esercizio si tenessero per lungo tempo lontani dalle loro sedi?

In Francia fu osservata costante la regola che l'età non potesse giustificare l'assenza; onde tutte le volte che la Camera si mutò in Alta Corte di giustizia, tutti i Pari erano obbligati di rispondere all'appello. La forza del dovere vinceva la debolezza e le precauzioni imposte dalla tarda età. Le sole infermità che impedivano l'andare, rendevano legittima l'assenza; altre infermità parziali andavano dedotte e giustificate in pubblica udienza, e così la sordità, che non auguro ai miei colleghi, fu ritenuta legittimo caso d'impedimento: alcuni Pari all'apertura del giudizio pubblicamente dichiararono che non potevano sentire la lettura dell'atto d'accusa, gli interrogatori e gli esami, talchè non potevano esercitare con coscienza l'ufficio, e furono quindi dispensati. Perchè non esaminare tali casi, e regolarne la procedura?

Riprendendo la questione del numero dei componenti la Corte, non credo possibile che il regolamento debba permettere ai senatori di astenersi dal compiere il loro dovere, senza giustificazione, e che basti averne presenti solamente 50, che sarebbero per lo più quelli che vivono nella capitale, e che nel maggior numero sono ufficiali di Stato. Una Corte ridotta a un numero tanto esiguo e a speciali categorie creerà diffidenze, solleverà sospetti. Il Senato deplora che i senatori siano scelti per lo più fra cittadini molto innanzi negli anni, che si tengono di continuo lontani da questi campi elisi

della politica nazionale. (*Ilarità*). Ma nell'ora triste e solenne in cui essi dovranno esercitare il mandato di giudici dell'Alta Corte, il Regolamento non può lasciarli esenti dal compiere un maestoso dovere. Tutti, meno gl'infermi, debbono venire a declinare le ragioni, per le quali intendano astenersi. Si comprende quindi come io non possa accettare la sanzione del regolamento, che riduce a termini minimi il numero legale.

Altre numerose osservazioni potrò fare nella discussione degli articoli; ma compirò il mio dovere parlando della questione degli emendamenti: così avrò svolto l'ordine logico del mio dire, ed avrò sciolta la promessa fatta a voi, la quale spero non sia riuscita ingrata al vostro udito. (*Approvazioni*).

Quello che potrebbe recare nocumento alle nostre deliberazioni sarebbe l'oblio di due verità irrecusabili: la prima che, data l'unità del collegio senatoriale, torna impossibile il violare i testi per introdurre nello Statuto pretese analogie col diritto comune; l'altra che in un sol modo noi potremo appagare i nostri sentimenti, custodire la nostra dignità e l'aspettazione del paese, ammettendo in larga misura il principio della pubblicità delle accuse, e quello del contraddittorio tra l'imputato e l'accusato anche nel periodo istruttorio. I governi e le procedure occulte hanno fatto il loro tempo; il segreto del periodo istruttorio dei processi non è osservato nella vita ordinaria delle azioni punitive. Recherò la prova della necessità delle riforme, che io raccomando, citando alcuno fra i tanti casi di querele o assurde o calunniose per far comprendere la bontà della riforma che proporrò.

Nell'anno 1898 io chiesi la statistica delle querele presentate sino a quel tempo contro i senatori: ve ne erano state 41, o trasmesse dai procuratori del Re, o mandate dal guardasigilli alla Presidenza del Senato. Eccetto due o tre casi gravi per il titolo dell'accusa, contenevano tutte miserabili fandonie, ovvero semplici contravvenzioni, le quali potevano essere portate subito alla pubblica discussione. I senatori accusati si sarebbero difesi sollecitamente facendo quello che disse lo Sterne, di provocare la *ilarità* che aggiunge un filo allo strame della vita umana.

Un nostro egregio collega, un egregio patriota,

regalò alla ferrovia i terreni di sua proprietà, sui quali la locomotiva doveva correre, ad una sola condizione, che la Società la quale accettava il dono delle zolle di terreno, avesse costruite a sue spese le difese necessarie.

Un giorno un bue dalle corna lunate saltò sopra il binario, ma non cagionò disgrazia alcuna. Si elevò il verbale di contravvenzione. Nella ignoranza del patto, che faceva responsabile la Società della Ferrovia della mancanza delle difese si accusò il nostro collega di contravvenzione ai regolamenti ferroviari. All'annuncio che il Senato si sarebbe innalzato ad Alta Corte quarantacinque avvocati scrissero al collega offrendo a noi i fiori della loro eloquenza (*risa*), l'arte loro professionale.

La Commissione d'inchiesta interrogò il collega, il quale sollecitamente presentò il contratto ed ottenne dichiarazione di non farsi luogo a procedere. Ma se ne feco saper nulla al pubblico? Non si doveva far nota l'ordinanza?

Un'altra volta un altro senatore fu denunciato dai carabinieri siccome colpevole di non aver denunciato un mulo al censimento militare de' quadrupedi. La Commissione d'inchiesta scrisse al senatore per sapere se volesse pagare la multa, che dava ragione al sindaco di dire soddisfatta l'azione repressiva della negligenza; il senatore rispose che non voleva soffrire una prepotenza. Io ebbi il mandato dall'on. presidente di far parte di quella Commissione; fui nominato relatore e dallo studio degli atti raccolsi che secondo il contratto di società vigente tra il senatore e il colono l'obbligo di denunciare i quadrupedi spettava al colono, ch'era il proprietario delle scorte. I carabinieri avevano errato e avevano posto molto impegno nell'accertamento della supposta contravvenzione, non solamente perchè sono zelanti, interessando allo Stato di avere in tempo di guerra le indicazioni degli animali utili alle requisizioni militari, ma anche perchè hanno una compartecipazione al valore delle multe. La Commissione dichiarò non farsi luogo a procedere. Ma ne seppe nulla il paese?

Un terzo senatore fu accusato che nell'andare in carrozza, volendo allontanare quattro monelli, che si erano attaccati alla carrozza stessa, sollevò il bastone oltre il mantice e ferito per caso uno di quei discoli. Il senatore fu consigliato di pagare al danneggiato 1000 lire per

non avere molestie, per non andare sulla cronaca delle curiosità cittadinesche.

Il monello, che fu condotto dal padre al cospetto del senatore aveva la testa fasciata, ma disse subito che non era quegli il signore che l'aveva ferito. Il padre affermava che il ferimento era avvenuto il 12 gennaio 1896, e il senatore gli offrì la prova che in quel giorno egli non era in Roma.

Tuttavia un pretore, col permesso del ministro dell'interno e del prefetto di Roma, che ora è un nostro collega, nonostante che un delegato di pubblica sicurezza avesse obiettato di non poter raccogliere veri atti istruttori contro un senatore, lavorò dal 13 febbraio all'aprile, commettendo un flagrante eccesso di potere, a compilare il processo contro le sanzioni degli articoli 7, 10, 11 e 12 del regolamento. So il Pretore del 2° mandamento era in buona fede, quando si permise ricevere la querela, doveva trasmetterla subito al ministro guardasigilli o al presidente del Senato.

Alla fine un avvocato, avido di fama, presentò il querelante al Senato, lo fece costituire parte civile, e andò diffondendo per Roma che presto avrebbe fatto sentire la sua voce innanzi all'Alta Corte, credendo potersi valere della trama giudiziaria ordinata nel buio.

Il senatore si fece interrogare, provò che il giorno 27 gennaio, in cui si diceva che fosse andato in carrozza, non era a Roma, ma che era in una città di provincia, e ne diè la prova con esibire il verbale di un atto giudiziario. La Commissione d'inchiesta raccolse dal querelante che la indicazione del cognome del senatore era stata data a lui dal portiere dell'ambasciata d'Inghilterra, il quale gli avrebbe detto che in quel giorno era stata depositata alla porta dell'ambasciata una carta col nome del senatore. Quando l'ambasciatore d'Inghilterra lesse sopra il *Messaggero* la calunniosa affermazione scrisse al senatore accusato che non avesse pensato all'ostacolo delle immunità diplomatiche, e che poneva a disposizione della giustizia dell'Alta Corte il registro delle visite ricevute.

Il registro fu portato al giudice istruttore, il quale trovò che il senatore aveva mandata la sua carta da visita per mezzo di un usciere non il 27 gennaio (*sensazione*), ma il 12 di detto mese. Risultò un fatto ancora più grave.

La perizia medica ordinata provò che quel miserabile ragazzo, che poteva guarire in due giorni, ogni sera si toglieva la benda e beveva il vino per fare che la piccola scalfitura, fatta non so da chi, non guarisse. Interrogato, confessò tale perfidia, alla quale era stato di certo istigato, e confessò che quando fu condotto innanzi il senatore disse al padre che non quel signore era stato il feritore. (*Sensazione*).

L'onor. Canonico scrisse l'ordinanza che forniva gli elementi della calunnia da un nostro collega sofferta. Vi erano le prove dell'abuso commesso dal pretore e dalla questura. L'avvocato che si era fatto il campione dell'azione civile non osò produrre opposizione contro quell'ordinanza. Il senatore domandò il processo per potervi raccogliere le prove e dare querela di calunnia e per voler provare il tentato ricatto) il senatore, di cui parlo conserva la lettera dell'onor. Farini ed altra del magistrato, presidente della Commissione d'inchiesta) ma il presidente e il magistrato non vollero riconoscere che avesse il diritto di prendere copia degli atti del processo per sostenere le sue querele. Il senatore, ai 30 maggio, presentò un'interpellanza al Senato intorno al modo in cui era interpretato l'art. 37 dello Statuto dai funzionari politici e giudiziari. Si fecero sollecitazioni a lui interpellante di non insistere sull'obbietto. In questi giorni si è ripetuto che il senatore aveva ferito un ragazzo, e lo sciagurato che violò la Costituzione, se ne millantò, ottenne persino lode dell'eccesso di potere commesso. Ora, portate la luce, chiamate il pubblico a conoscere la verità ed allora cesseranno i cavalocchi a recare qui dentro le miserie delle preture, le loro cupidigie.

E a questo punto io domando: perchè la Commissione non ha pensato alla qualità degli avvocati che debbono esercitare l'ufficio di difensori innanzi l'Alta Corte? Quando si deliberò la legge sopra la IV Sezione del Consiglio di Stato, si comandò che non possano parlare innanzi detta IV Sezione se non gli avvocati iscritti innanzi alla Cassazione. E in Francia ove si è molto più severi nello ammettere gli avvocati in Cassazione, la legge sopra l'esercizio professionale vietava agli avvocati iscritti nei tribunali di parlare innanzi alla Corte dei Pari.

Ora io domando che sia studiata la respon-

sabilità che assumono i querelanti, che sia studiata anche la dignità della difesa innanzi all'Alta Corte. Sopporterebbe l'Alta Corte l'abuso che si osserva tanto spesso nei tribunali ordinerà che per un solo accusato di unico modesto titolo si presentano numerosi avvocati? Ammetterebbe che fosse in questo modo esercitato il nobile ufficio della pubblica difesa?

Io mi ricordo che quando qui si discusse la legge per la Cassazione unica proposi che non si permettesse a chicchessia degli avvocati, dopo la iscrizione presso la Corte d'appello di parlare innanzi alla Cassazione del Regno; ricordai che la Francia, il Belgio e l'Austria che hanno l'istituto della Cassazione, hanno del pari un ruolo speciale assai limitato di avvocati per la difesa innanzi la suprema magistratura. È vero che qui si discute in fatto e in diritto, ma credo anche che l'Alta Corte di giustizia dovrebbe essere portata alla pari della quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Signori senatori, sono queste le mie idee principali sopra il grave argomento; non accetto la riduzione della competenza del Senato, desidero che sia corretto ed emendato il progetto.

Vorrei sentire le opinioni della minoranza della Commissione: a me duole vedere lo squalore sul banco assegnato ai Commissari (*si vide*). Mi riservo di proporre che il Senato faccia invito alla Commissione di rivedere il suo progetto, che se il relatore farà questione di diritti di autore, potrà produrre quello che si deve evitare ossia che il disegno non sia deliberato. Spesso accade che, se la Commissione non adotta correzioni emendamenti e aggiunte, fa naufragare l'opera utile e lungamente reclamata.

Non altro dico e spero di non dover riprendere la parola in questa materia. Vi domando scusa se ho abusato del tempo vostro, ma potrei dire, se non fosse ambizioso, il detto: valgano per scusa *il lungo studio e il sommo amore*. (*Approvazioni*).

#### Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ricevo ora dal prefetto di Lucca un telegramma, con cui dà notizia al Senato che il senatore Mordini è completamente ristabilito del disturbo che lo colse giorni sono, e che ha ripreso le sue normali occupazioni. (*Vivi segni di soddisfazione*).

Dovremmo ora continuare la discussione sul regolamento giudiziario del Senato, e dovrebbe parlare il senatore Vitelleschi, ma attesa l'ora tarda, se il Senato lo crede, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Non sorgendo obiezioni, così resta stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti n. III decies, III undecies, III duodecies, III terdecies*).

II. Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (*n. VII documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1900 (ore 2).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.